



**tecnoservizi<sup>®</sup> srl**

La presente pubblicazione contiene:

**Catalogo Europeo dei Rifiuti (C.E.R.)**

**Riferimenti normativi al D.Lgs 152/2006**

**Estratto dal B.U.R.L del 21 Febbraio 2012**

La presente pubblicazione è da intendersi a puro scopo illustrativo ed indicativo al fine di supportare l'utente a una corretta gestione dei rifiuti. La Tecnoservizi srl, tuttavia, declina ogni responsabilità, diretta e/o indiretta, nei confronti degli utenti e in generale di qualsiasi soggetto terzo, relativamente eventuali imprecisioni, errori, refusi, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili) derivanti dai contenuti della presente guida o dalla loro errata interpretazione. All'interno del Catalogo Europeo dei Rifiuti, è stato utilizzato il colore rosso per distinguere i rifiuti speciali pericolosi dai rifiuti speciali non pericolosi, questa opzione è da intendersi una scelta meramente grafica al fine di una più immediata consultazione, che nulla ha a che vedere con il formato ufficiale del C.E.R. previsto dalla normativa vigente.

## SOMMARIO

- **C.E.R. – Catalogo Europeo dei Rifiuti** Pag. **3**
- **Allegato B** estratto dagli allegati alla parte IV del D.Lgs 152/2006  
**Operazioni di smaltimento** Pag. **31**
- **Allegato C** estratto dagli allegati alla parte IV del D.Lgs 152/2006  
**Operazioni di recupero** Pag. **31**
- **Allegato E** estratto dagli allegati alla parte IV del D.Lgs 152/2006  
**Obiettivi di recupero e di riciclaggio** Pag. **32**
- **Allegato F** estratto dagli allegati alla parte IV del D.Lgs 152/2006  
**Requisiti essenziali concernenti la riciclabilità degli imballaggi** Pag. **33**
- **Allegato I** estratto dagli allegati alla parte IV del D.Lgs 152/2006  
**Caratteristiche di pericolo per i rifiuti** Pag. **35**
- **Articoli estratti dalla normativa 152/2006** Pag. **38**
- **Estratto dal “BURL” del 21 Febbraio 2012**  
Prime linee guida per la gestione della filiera  
di riciclaggio, recupero e smaltimento dei  
rifiuti inerti nella Regione Lazio Pag. **49**
- **Fac-simile della Scheda della Regione Lazio** per la  
caratterizzazione di base del rifiuto e documentazione  
complementare Pag. **56**

## Catalogo Europeo dei Rifiuti

<b>01 00 00</b>	<b>Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali</b>
<b>01 01 00</b>	<b>rifiuti prodotti da estrazione di minerali</b>
01 01 01	rifiuti da estrazione di minerali metalliferi
01 01 02	rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi
<b>01 03 00</b>	<b>rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi</b>
01 03 04 *	sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso
01 03 05 *	altri sterili contenenti sostanze pericolose
01 03 06	sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05
01 03 07 *	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi
01 03 08	polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
01 03 09	fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
01 03 10 *	fanghi rossi derivanti dalla produzione di alluminia contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
01 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
<b>01 04 00</b>	<b>rifiuti derivanti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi</b>
01 04 07 *	rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
01 04 08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 09	scarti di sabbia e argilla
01 04 10	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
01 04 11	rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 12	sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11
01 04 13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 99	rifiuti non specificati altrimenti
<b>01 05 00</b>	<b>fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione</b>
01 05 04	fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
01 05 05 *	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli
01 05 06 *	fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose
01 05 07	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
01 05 08	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
01 05 99	rifiuti non specificati altrimenti

<b>02 00 00</b>	<b>Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti</b>
<b>02 01 00</b>	<b>rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca</b>
02 01 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 01 02	scarti di tessuti animali
02 01 03	scarti di tessuti vegetali
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02 01 06	feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
02 01 07	rifiuti della silvicoltura
02 01 08 *	<b>rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose</b>
02 01 09	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08
02 01 10	rifiuti metallici
02 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
<b>02 02 00</b>	<b>rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale</b>
02 02 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 02 02	scarti di tessuti animali
02 02 03	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 02 04	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
<b>02 03 00</b>	<b>rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa</b>
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
02 03 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti
02 03 03	rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
<b>02 04 00</b>	<b>rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero</b>
02 04 01	terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole
02 04 02	carbonato di calcio fuori specifica
02 04 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 04 99	rifiuti non specificati altrimenti
<b>02 05 00</b>	<b>rifiuti dell'industria lattiero-casearia</b>
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05 02	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 05 99	rifiuti non specificati altrimenti

<b>02 06 00</b>	<b>rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione</b>
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti
02 06 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
<b>02 07 00</b>	<b>rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)</b>
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
02 07 02	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
02 07 03	rifiuti prodotti dai trattamenti chimici
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 07 99	rifiuti non specificati altrimenti
<b>03 00 00</b>	<b>Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone</b>
<b>03 01 00</b>	<b>rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili</b>
03 01 01	scarti di corteccia e sughero
03 01 04 *	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
03 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
<b>03 02 00</b>	<b>rifiuti dei trattamenti conservativi del legno</b>
03 02 01 *	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati
03 02 02 *	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati
03 02 03 *	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici
03 02 04 *	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici
03 02 05 *	altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose
03 02 99	prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti
<b>03 03 00</b>	<b>rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone</b>
03 03 01	scarti di corteccia e legno
03 03 02	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
03 03 05	fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta
03 03 07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
03 03 09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
03 03 10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica

- 03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
- 03 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

## **04 00 00 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell'industria tessile**

### **04 01 00 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce**

- 04 01 01 carniccio e frammenti di calce
- 04 01 02 rifiuti di calcinazione
- 04 01 03 \* **bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida**
- 04 01 04 liquido di concia contenente cromo
- 04 01 05 liquido di concia non contenente cromo
- 04 01 06 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo
- 04 01 07 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
- 04 01 08 cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo
- 04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
- 04 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

### **04 02 00 rifiuti dell'industria tessile**

- 04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
- 04 02 10 materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)
- 04 02 14 \* **rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici**
- 04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14
- 04 02 16 \* **tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose**
- 04 02 17 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16
- 04 02 19 \* **fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose**
- 04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19
- 04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze
- 04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate
- 04 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

## **05 00 00 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone**

### **05 01 00 rifiuti della raffinazione del petrolio**

- 05 01 02 \* **fanghi da processi di dissalazione**
- 05 01 03 \* **morchie depositate sul fondo dei serbatoi**
- 05 01 04 \* **fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione**
- 05 01 05 \* **perdite di olio**
- 05 01 06 \* **fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature**
- 05 01 07 \* **catrami acidi**
- 05 01 08 \* **altri catrami**
- 05 01 09 \* **fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose**
- 05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09
- 05 01 11 \* **rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi**

05 01 12 \* **acidi contenenti oli**  
05 01 13 fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie  
05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento  
05 01 15 \* **filtri di argilla esauriti**  
05 01 16 rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio  
05 01 17 bitumi  
05 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

**05 06 00 rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone**

05 06 01 \* **catrami acidi**  
05 06 03 \* **altri catrami**  
05 06 04 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento  
05 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

**05 07 00 rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale**

05 07 01 \* **rifiuti contenenti mercurio**  
05 07 02 rifiuti contenenti zolfo  
05 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

**06 00 00 Rifiuti dei processi chimici inorganici**

**06 01 00 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di acidi**

06 01 01 \* **acido solforico ed acido solforoso**  
06 01 02 \* **acido cloridrico**  
06 01 03 \* **acido fluoridrico**  
06 01 04 \* **acido fosforico e fosforoso**  
06 01 05 \* **acido nitrico e acido nitroso**  
06 01 06 \* **altri acidi**  
06 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

**06 02 00 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi**

06 02 01 \* **idrossido di calcio**  
06 02 03 \* **idrossido di ammonio**  
06 02 04 \* **idrossido di sodio e di potassio**  
06 02 05 \* **altre basi**  
06 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

**06 03 00 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici**

06 03 11 \* **sali e loro soluzioni, contenenti cianuri**  
06 03 13 \* **sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti**  
06 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13  
06 03 15 \* **ossidi metallici contenenti metalli pesanti**  
06 03 16 ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15  
06 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

<b>06 04 00</b>	<b>rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 06 03</b>
06 04 03 *	rifiuti contenenti arsenico
06 04 04 *	rifiuti contenenti mercurio
06 04 05 *	rifiuti contenenti altri metalli pesanti
06 04 99	rifiuti non specificati altrimenti
<b>06 05 00</b>	<b>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti</b>
06 05 02 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
06 05 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02
<b>06 06 00</b>	<b>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e dei processi di desolforazione</b>
06 06 02 *	rifiuti contenenti solfuri pericolosi
06 06 03	rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02
06 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
<b>06 07 00</b>	<b>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni</b>
06 07 01 *	rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto
06 07 02 *	carbone attivato dalla produzione di cloro
06 07 03 *	fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio
06 07 04 *	soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto
06 07 99	rifiuti non specificati altrimenti
<b>06 08 00</b>	<b>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso del silicio e dei suoi derivati</b>
06 08 02 *	rifiuti contenenti clorosilano pericoloso
06 08 99	rifiuti non specificati altrimenti
<b>06 09 00</b>	<b>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo</b>
06 09 02	scorie fosforose
06 09 03 *	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose
06 09 04	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03
06 09 99	rifiuti non specificati altrimenti
<b>06 10 00</b>	<b>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti azoto, dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizzanti</b>
06 10 02 *	rifiuti contenenti sostanze pericolose
06 10 99	rifiuti non specificati altrimenti
<b>06 11 00</b>	<b>rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed pacificanti</b>
06 11 01	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio
06 11 99	rifiuti non specificati altrimenti

- 06 13 00**      **rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti**  
06 13 01 \*      prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici  
06 13 02 \*      carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)  
06 13 03      nerofumo  
06 13 04 \*      rifiuti della lavorazione dell'amianto  
06 13 05 \*      fuliggine  
06 13 99      rifiuti non specificati altrimenti

## **07 00 00**      **Rifiuti dei processi chimici organici**

### **07 01 00**      **rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base**

- 07 01 01 \*      soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri  
07 01 03 \*      solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri  
07 01 04 \*      altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri  
07 01 07 \*      fondi e residui di reazione, alogenati  
07 01 08 \*      altri fondi e residui di reazione  
07 01 09 \*      residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati  
07 01 10 \*      altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti  
07 01 11 \*      fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose  
07 01 12      fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11  
07 01 99      rifiuti non specificati altrimenti

### **07 02 00**      **rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali**

- 07 02 01 \*      soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri  
07 02 03 \*      solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri  
07 02 04 \*      altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri  
07 02 07 \*      fondi e residui di reazione, alogenati  
07 02 08 \*      altri fondi e residui di reazione  
07 02 09 \*      residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati  
07 02 10 \*      altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti  
07 02 11 \*      fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose  
07 02 12      fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11  
07 02 13      rifiuti plastici  
07 02 14 \*      rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose  
07 02 15      rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14  
07 02 16 \*      rifiuti contenenti silicone pericoloso  
07 02 17      rifiuti contenenti silicone diversi da quelli menzionati alla voce 07 02 16  
07 02 99      rifiuti non specificati altrimenti

### **07 03 00**      **rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)**

- 07 03 01 \*      soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri  
07 03 03 \*      solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri  
07 03 04 \*      altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 03 07 *	fondi e residui di reazione alogenati
07 03 08 *	altri fondi e residui di reazione
07 03 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 03 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 03 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 03 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11
07 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
<b>07 04 00</b>	<b>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi organici</b>
07 04 01 *	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 04 03 *	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 04 04 *	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 04 07 *	fondi e residui di reazione alogenati
07 04 08 *	altri fondi e residui di reazione
07 04 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 04 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 04 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 04 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11
07 04 13 *	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
07 04 99	rifiuti non specificati altrimenti
<b>07 05 00</b>	<b>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici</b>
07 05 01 *	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 05 03 *	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 05 04 *	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 05 07 *	fondi e residui di reazione, alogenati
07 05 08 *	altri fondi e residui di reazione
07 05 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 05 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 05 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 05 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11
07 05 13 *	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
07 05 14	rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13
07 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
<b>07 06 00</b>	<b>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detersivi, disinfettanti e cosmetici</b>
07 06 01 *	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 06 03 *	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 06 04 *	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 06 07 *	fondi e residui di reazione, alogenati
07 06 08 *	altri fondi e residui di reazione
07 06 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 06 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 06 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 06 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11
07 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
<b>07 07 00</b>	<b>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti</b>
07 07 01 *	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 07 03 *	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 07 04 *	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 07 07 *	fondi e residui di reazione, alogenati
07 07 08 *	altri fondi e residui di reazione
07 07 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 07 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 07 11 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 07 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11
07 07 99	rifiuti non specificati altrimenti
<b>08 00 00</b>	<b>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa</b>
<b>08 01 00</b>	<b>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici</b>
08 01 11 *	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 12	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11
08 01 13 *	fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 14	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13
08 01 15 *	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 16	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15
08 01 17 *	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 18	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17
08 01 19 *	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 20	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19
08 01 21 *	residui di vernici o di sverniciatori
08 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
<b>08 02 00</b>	<b>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)</b>
08 02 01	polveri di scarto di rivestimenti
08 02 02	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici

08 02 03	sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
08 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
<b>08 03 00</b>	<b>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa</b>
08 03 07	fanghi acquosi contenenti inchiostro
08 03 08	rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
08 03 12 *	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 03 13	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12
08 03 14 *	fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 03 15	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14
08 03 16 *	residui di soluzioni chimiche per incisione
08 03 17 *	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
08 03 18	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
08 03 19 *	oli dispersi
08 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
<b>08 04 00</b>	<b>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)</b>
08 04 09 *	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 10	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09
08 04 11 *	fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 12	fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11
08 04 13 *	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 14	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13
08 04 15 *	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 16	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15
08 04 17 *	olio di resina
08 04 99	rifiuti non specificati altrimenti
<b>08 05 00</b>	<b>rifiuti non specificati altrimenti alla voce 08</b>
08 05 01 *	isocianati di scarto
<b>09 00 00</b>	<b>Rifiuti dell'industria fotografica</b>
<b>09 01 00</b>	<b>rifiuti dell'industria fotografica</b>
09 01 01 *	soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
09 01 02 *	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
09 01 03 *	soluzioni di sviluppo a base di solventi
09 01 04 *	soluzioni fissative
09 01 05 *	soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio
09 01 06 *	rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici
09 01 07	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento
09 01 08	carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento
09 01 10	macchine fotografiche monouso senza batterie

- 09 01 11 \* macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03
- 09 01 12 macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11
- 09 01 13 \* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06
- 09 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

## **10 00 00 Rifiuti prodotti da processi termici**

- 10 01 00 rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)**
- 10 01 01 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)
- 10 01 02 ceneri leggere di carbone
- 10 01 03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato
- 10 01 04 \* ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia
- 10 01 05 rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi
- 10 01 07 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi
- 10 01 09 \* acido solforico
- 10 01 13 \* ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante
- 10 01 14 \* ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
- 10 01 15 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14
- 10 01 16 \* ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
- 10 01 17 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16
- 10 01 18 \* rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 01 19 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18
- 10 01 20 \* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 10 01 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
- 10 01 22 \* fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose
- 10 01 23 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22
- 10 01 24 sabbie dei reattori a letto fluidizzato
- 10 01 25 rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone
- 10 01 26 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
- 10 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 02 00 rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio**
- 10 02 01 rifiuti del trattamento delle scorie
- 10 02 02 scorie non trattate
- 10 02 07 \* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 02 08 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07

10 02 10	scaglie di laminazione
10 02 11 *	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenuti oli
10 02 12	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11
10 02 13 *	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 02 14	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13
10 02 15	altri fanghi e residui di filtrazione
10 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
<b>10 03 00</b>	<b>rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio</b>
10 03 02	frammenti di anodi
10 03 04 *	scorie della produzione primaria
10 03 05	rifiuti di allumina
10 03 08 *	scorie saline della produzione secondaria
10 03 09 *	scorie nere della produzione secondaria
10 03 15 *	schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
10 03 16	schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15
10 03 17 *	rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi
10 03 18	rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17
10 03 19 *	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
10 03 20	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19
10 03 21 *	altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose
10 03 22	altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21
10 03 23 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 03 24	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23
10 03 25 *	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 03 26	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25
10 03 27 *	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 03 28	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27
10 03 29 *	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose
10 03 30	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29
10 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
<b>10 04 00</b>	<b>rifiuti della metallurgia termica del piombo</b>
10 04 01 *	scorie della produzione primaria e secondaria
10 04 02 *	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
10 04 03 *	arsenato di calcio
10 04 04 *	polveri dei gas di combustione

10 04 05 *	altre polveri e articolato
10 04 06 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 04 07 *	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 04 09 *	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 04 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09
10 04 99	rifiuti non specificati altrimenti
<b>10 05 00</b>	<b>rifiuti della metallurgia termica dello zinco</b>
10 05 01	scorie della produzione primaria e secondaria
10 05 03 *	polveri dei gas di combustione
10 05 04	altre polveri e articolato
10 05 05 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 05 06 *	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 05 08 *	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 05 09	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08
10 05 10 *	scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
10 05 11	scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10
10 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
<b>10 06 00</b>	<b>rifiuti della metallurgia termica del rame</b>
10 06 01	scorie della produzione primaria e secondaria
10 06 02	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
10 06 03 *	polveri dei gas di combustione
10 06 04	altre polveri e articolato
10 06 06 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 06 07 *	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 06 09 *	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 06 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09
10 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
<b>10 07 00</b>	<b>rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino</b>
10 07 01	scorie della produzione primaria e secondaria
10 07 02	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
10 07 03	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 07 04	altre polveri e articolato
10 07 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 07 07 *	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 07 08	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07
10 07 99	rifiuti non specificati altrimenti
<b>10 08 00</b>	<b>rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi</b>
10 08 04	polveri e articolato

- 10 08 08 \* scorie salate della produzione primaria e secondaria
- 10 08 09 altre scorie
- 10 08 10 \* impurità e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
- 10 08 11 impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10
- 10 08 12 \* rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi
- 10 08 13 rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12
- 10 08 14 frammenti di anodi
- 10 08 15 \* polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
- 10 08 16 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15
- 10 08 17 \* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 08 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17
- 10 08 19 \* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
- 10 08 20 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19
- 10 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
  
- 10 09 00 rifiuti della fusione di materiali ferrosi**
- 10 09 03 scorie di fusione
- 10 09 05 \* forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose
- 10 09 06 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05
- 10 09 07 \* forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
- 10 09 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07
- 10 09 09 \* polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose
- 10 09 10 polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09
- 10 09 11 \* altri particolati contenenti sostanze pericolose
- 10 09 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11
- 10 09 13 \* leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose
- 10 09 14 leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13
- 10 09 15 \* scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose
- 10 09 16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15
- 10 09 99 rifiuti non specificati altrimenti
  
- 10 10 00 rifiuti della fusione di materiali non ferrosi**
- 10 10 03 scorie di fusione
- 10 10 05 \* forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose
- 10 10 06 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05
- 10 10 07 \* forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
- 10 10 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07
- 10 10 09 \* polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
- 10 10 10 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09
- 10 10 11 \* altri particolati contenenti sostanze pericolose
- 10 10 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11
- 10 10 13 \* leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose
- 10 10 14 leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13
- 10 10 15 \* scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose

10 10 16	scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15
10 10 99	rifiuti non specificati altrimenti
<b>10 11 00</b>	<b>rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro</b>
10 11 03	scarti di materiali in fibra a base di vetro
10 11 05	polveri e articolato
10 11 09 *	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose
10 11 10	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09
10 11 11 *	rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)
10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
10 11 13 *	lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose
10 11 14	lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13
10 11 15 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 11 16	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15
10 11 17 *	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 11 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17
10 11 19 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
10 11 20	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19
10 11 99	rifiuti non specificati altrimenti
<b>10 12 00</b>	<b>rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione</b>
10 12 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10 12 03	polveri e articolato
10 12 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 12 06	stampi di scarto
10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
10 12 09 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 12 10	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09
10 12 11 *	rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti
10 12 12	rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11
10 12 13	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
10 12 99	rifiuti non specificati altrimenti
<b>10 13 00</b>	<b>rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali</b>
10 13 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10 13 04	rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce
10 13 06	polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)
10 13 07	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

- 10 13 09 \* rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto
- 10 13 10 rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09
- 10 13 11 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
- 10 13 12 \* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 13 13 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12
- 10 13 14 rifiuti e fanghi di cemento
- 10 13 99 rifiuti non specificati altrimenti
  
- 10 14 00 rifiuti prodotti dai forni crematori**
- 10 14 01 \* rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio
  
- 11 00 00 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa**
  
- 11 01 00 rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)**
- 11 01 05 \* acidi di decapaggio
- 11 01 06 \* acidi non specificati altrimenti
- 11 01 07 \* basi di decapaggio
- 11 01 08 \* fanghi di fosfatazione
- 11 01 09 \* fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose
- 11 01 10 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09
- 11 01 11 \* soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose
- 11 01 12 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 11 01 11
- 11 01 13 \* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose
- 11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13
- 11 01 15 \* eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose
- 11 01 16 \* resine a scambio ionico saturate o esaurite
- 11 01 98 \* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
- 11 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
  
- 11 02 00 rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi**
- 11 02 02 \* rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)
- 11 02 03 rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi
- 11 02 05 \* rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose
- 11 02 06 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05
- 11 02 07 \* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
- 11 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
  
- 11 03 00 rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di rinvenimento**
- 11 03 01 \* rifiuti contenenti cianuro
- 11 03 02 \* altri rifiuti

**11 05 00**      **rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo**

11 05 01      zinco solido

11 05 02      ceneri di zinco

11 05 03 \*      **rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi**

11 05 04 \*      **fondente esaurito**

11 05 99      rifiuti non specificati altrimenti

**12 00 00**      **Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica**

**12 01 00**      **rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche**

12 01 01      limatura e trucioli di materiali ferrosi

12 01 02      polveri e particolato di materiali ferrosi

12 01 03      limatura e trucioli di materiali non ferrosi

12 01 04      polveri e particolato di materiali non ferrosi

12 01 05      limatura e trucioli di materiali plastici

12 01 06 \*      **oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)**

12 01 07 \*      **oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)**

12 01 08 \*      **emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni**

12 01 09 \*      **emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni**

12 01 10 \*      **oli sintetici per macchinari**

12 01 12 \*      **cere e grassi esauriti**

12 01 13      rifiuti di saldatura

12 01 14 \*      **fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose**

12 01 15      fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14

12 01 16 \*      **materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose**

12 01 17      materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16

12 01 18 \*      **fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio**

12 01 19 \*      **oli per macchinari, facilmente biodegradabili**

12 01 20 \*      **corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose**

12 01 21      corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20

12 01 99      rifiuti non specificati altrimenti

**12 03 00**      **rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11)**

12 03 01 \*      **soluzioni acquose di lavaggio**

12 03 02 \*      **rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore**

**13 00 00**      **Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)**

**13 01 00**      **scarti di oli per circuiti idraulici**

13 01 01 \*      **oli per circuiti idraulici contenenti PCB**

13 01 04 \*      **emulsioni clorurate**

13 01 05 \*      **emulsioni non clorurate**

13 01 09 \*      **oli minerali per circuiti idraulici, clorurati**

13 01 10 \*      **oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati**

13 01 11 \*      **oli sintetici per circuiti idraulici**

- 13 01 12 \* oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
- 13 01 13 \* altri oli per circuiti idraulici
  
- 13 02 00 scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti**
- 13 02 04 \* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
- 13 02 05 \* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
- 13 02 06 \* scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
- 13 02 07 \* olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile
- 13 02 08 \* altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
  
- 13 03 00 oli isolanti e termoconduttori di scarto**
- 13 03 01 \* oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB
- 13 03 06 \* oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01
- 13 03 07 \* oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati
- 13 03 08 \* oli sintetici isolanti e termoconduttori
- 13 03 09 \* oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili
- 13 03 10 \* altri oli isolanti e termoconduttori
  
- 13 04 00 oli di sentina**
- 13 04 01 \* oli di sentina della navigazione interna
- 13 04 02 \* oli di sentina delle fognature dei moli
- 13 04 03 \* altri oli di sentina della navigazione
  
- 13 05 00 prodotti di separazione olio/acqua**
- 13 05 01 \* rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua
- 13 05 02 \* fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
- 13 05 03 \* fanghi da collettori
- 13 05 06 \* oli prodotti dalla separazione olio/acqua
- 13 05 07 \* acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
- 13 05 08 \* miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua
  
- 13 07 00 rifiuti di carburanti liquidi**
- 13 07 01 \* olio combustibile e carburante diesel
- 13 07 02 \* petrolio
- 13 07 03 \* altri carburanti (comprese le miscele)
  
- 13 08 00 rifiuti di oli non specificati altrimenti**
- 13 08 01 \* fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione
- 13 08 02 \* altre emulsioni
- 13 08 99 \* rifiuti non specificati altrimenti
  
- 14 00 00 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne 07 e 08)**
  
- 14 06 00 solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol di scarto**
- 14 06 01 \* clorofluorocarburi, HCFC, HFC
- 14 06 02 \* altri solventi e miscele di solventi, alogenati
- 14 06 03 \* altri solventi e miscele di solventi

- 14 06 04 \* fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati
- 14 06 05 \* fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi

## **15 00 00 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)**

### **15 01 00 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)**

- 15 01 01 imballaggi in carta e cartone
- 15 01 02 imballaggi in plastica
- 15 01 03 imballaggi in legno
- 15 01 04 imballaggi metallici
- 15 01 05 imballaggi in materiali compositi
- 15 01 06 imballaggi in materiali misti
- 15 01 07 imballaggi in vetro
- 15 01 09 imballaggi in materia tessile
- 15 01 10 \* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
- 15 01 11 \* imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti

### **15 02 00 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi**

- 15 02 02 \* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
- 15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02

## **16 00 00 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco**

### **16 01 00 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)**

- 16 01 03 pneumatici fuori uso
- 16 01 04 \* veicoli fuori uso
- 16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
- 16 01 07 \* filtri dell'olio
- 16 01 08 \* componenti contenenti mercurio
- 16 01 09 \* componenti contenenti PCB
- 16 01 10 \* componenti esplosivi (ad esempio "air bag")
- 16 01 11 \* pastiglie per freni, contenenti amianto
- 16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11
- 16 01 13 \* liquidi per freni
- 16 01 14 \* liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
- 16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14
- 16 01 16 serbatoi per gas liquido
- 16 01 17 metalli ferrosi
- 16 01 18 metalli non ferrosi
- 16 01 19 plastica
- 16 01 20 vetro

- 16 01 21 \* componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14
- 16 01 22 componenti non specificati altrimenti
- 16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
  
- 16 02 00 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche**
- 16 02 09 \* trasformatori e condensatori contenenti PCB
- 16 02 10 \* apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09
- 16 02 11 \* apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
- 16 02 12 \* apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere
- 16 02 13 \* apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12
- 16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
- 16 02 15 \* componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
- 16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
  
- 16 03 00 prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati**
- 16 03 03 \* rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose
- 16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
- 16 03 05 \* rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
- 16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
- 16 03 07 \* mercurio metallico
  
- 16 04 00 esplosivi di scarto**
- 16 04 01 \* munizioni di scarto
- 16 04 02 \* fuochi artificiali di scarto
- 16 04 03 \* altri esplosivi di scarto
  
- 16 05 00 gas in contenitori a pressione e prodotti chimici di scarto**
- 16 05 04 \* gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose
- 16 05 05 gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04
- 16 05 06 \* sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio
- 16 05 07 \* sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
- 16 05 08 \* sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
- 16 05 09 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08
  
- 16 06 00 batterie ed accumulatori**
- 16 06 01 \* batterie al piombo
- 16 06 02 \* batterie al nichel-cadmio
- 16 06 03 \* batterie contenenti mercurio
- 16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03)
- 16 06 05 altre batterie ed accumulatori
- 16 06 06 \* elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata

- 16 07 00**      **rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti (tranne 05 e 13)**
- 16 07 08 \*      rifiuti contenenti olio
- 16 07 09 \*      rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
- 16 07 99      rifiuti non specificati altrimenti
- 16 08 00**      **catalizzatori esauriti**
- 16 08 01      catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)
- 16 08 02 \*      catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
- 16 08 03      catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
- 16 08 04      catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 16 08 07)
- 16 08 05 \*      catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico
- 16 08 06 \*      liquidi esauriti usati come catalizzatori
- 16 08 07 \*      catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
- 16 09 00**      **sostanze ossidanti**
- 16 09 01 \*      permanganati, ad esempio permanganato di potassio
- 16 09 02 \*      cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio
- 16 09 03 \*      perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno
- 16 09 04 \*      sostanze ossidanti non specificate altrimenti
- 16 10 00**      **rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito**
- 16 10 01 \*      soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose
- 16 10 02      soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01
- 16 10 03 \*      concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
- 16 10 04      concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03
- 16 11 00**      **scarti di rivestimenti e materiali refrattari**
- 16 11 01 \*      rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
- 16 11 02      rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01
- 16 11 03 \*      altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
- 16 11 04      altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01
- 16 11 05 \*      rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
- 16 11 06      rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05

<b>17 00 00</b>	<b>Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)</b>
<b>17 01 00</b>	<b>cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche</b>
17 01 01	cemento
17 01 02	mattoni
17 01 03	mattonelle e ceramiche
17 01 06 *	<b>miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose</b>
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
<b>17 02 00</b>	<b>legno, vetro e plastica</b>
17 02 01	legno
17 02 02	vetro
17 02 03	plastica
17 02 04 *	<b>vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati</b>
<b>17 03 00</b>	<b>miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame</b>
17 03 01 *	<b>miscele bituminose contenenti catrame di carbone</b>
17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
17 03 03 *	<b>catrame di carbone e prodotti contenenti catrame</b>
<b>17 04 00</b>	<b>metalli (incluse le loro leghe)</b>
17 04 01	rame, bronzo, ottone
17 04 02	alluminio
17 04 03	piombo
17 04 04	zinco
17 04 05	ferro e acciaio
17 04 06	stagno
17 04 07	metalli misti
17 04 09 *	<b>rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose</b>
17 04 10 *	<b>cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose</b>
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
<b>17 05 00</b>	<b>terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio</b>
17 05 03 *	<b>terra e rocce, contenenti sostanze pericolose</b>
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
17 05 05 *	<b>fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose</b>
17 05 06	fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05
17 05 07 *	<b>pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose</b>
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
<b>17 06 00</b>	<b>materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto</b>
17 06 01 *	<b>materiali isolanti contenenti amianto</b>
17 06 03 *	<b>altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose</b>
17 06 04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03

- 17 06 05 \* materiali da costruzione contenenti amianto
  
- 17 08 00 materiali da costruzione a base di gesso**
- 17 08 01 \* materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
- 17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
  
- 17 09 00 altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione**
- 17 09 01 \* rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio
- 17 09 02 \* rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)
- 17 09 03 \* altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
- 17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
  
- 18 00 00 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)**
  
- 18 01 00 rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani**
- 18 01 01 oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)
- 18 01 02 parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)
- 18 01 03 \* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
- 18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)
- 18 01 06 \* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
- 18 01 07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06
- 18 01 08 \* medicinali citotossici e citostatici
- 18 01 09 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08
- 18 01 10 \* rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici
  
- 18 02 00 rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali**
- 18 02 01 oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)
- 18 02 02 \* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
- 18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
- 18 02 05 \* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
- 18 02 06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05

- 18 02 07 \*      **medicinali citotossici e citostatici**
- 18 02 08      medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07
  
- 19 00 00      Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale**
  
- 19 01 00      rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti**
- 19 01 02      materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
- 19 01 05 \*      **residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi**
- 19 01 06 \*      **rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi**
- 19 01 07 \*      **rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi**
- 19 01 10 \*      **carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi**
- 19 01 11 \*      **ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose**
- 19 01 12      ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11
- 19 01 13 \*      **ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose**
- 19 01 14      ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13
- 19 01 15 \*      **ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose**
- 19 01 16      polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15
- 19 01 17 \*      **rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose**
- 19 01 18      rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17
- 19 01 19      sabbie dei reattori a letto fluidizzato
- 19 01 99      rifiuti non specificati altrimenti
  
- 19 02 00      rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)**
- 19 02 03      miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
- 19 02 04 \*      **miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso**
- 19 02 05 \*      **fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose**
- 19 02 06      fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05
- 19 02 07 \*      **oli e concentrati prodotti da processi di separazione**
- 19 02 08 \*      **rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose**
- 19 02 09 \*      **rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose**
- 19 02 10      rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09
- 19 02 11 \*      **altri rifiuti contenenti sostanze pericolose**
- 19 02 99      rifiuti non specificati altrimenti
  
- 19 03 00      rifiuti stabilizzati/solidificati**
- 19 03 04 \*      **rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati**
- 19 03 05      rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04
- 19 03 06 \*      **rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati**
- 19 03 07      rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06
- 19 03 08 \*      **mercurio parzialmente stabilizzato**
  
- 19 04 00      rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione**
- 19 04 01      rifiuti vetrificati
- 19 04 02 \*      **ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi**
- 19 04 03 \*      **fase solida non vetrificata**
- 19 04 04      rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati

- 19 05 00**      **rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi**
- 19 05 01      parte di rifiuti urbani e simili non compostata
- 19 05 02      parte di rifiuti animali e vegetali non compostata
- 19 05 03      compost fuori specifica
- 19 05 99      rifiuti non specificati altrimenti
- 19 06 00**      **rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti**
- 19 06 03      liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
- 19 06 04      digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
- 19 06 05      liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
- 19 06 06      digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
- 19 06 99      rifiuti non specificati altrimenti
- 19 07 00**      **percolato di discarica**
- 19 07 02 \*    **percolato di discarica, contenente sostanze pericolose**
- 19 07 03      percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02
- 19 08 00**      **rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti**
- 19 08 01      vaglio
- 19 08 02      rifiuti dell'eliminazione della sabbia
- 19 08 05      fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
- 19 08 06 \*    **resine a scambio ionico saturate o esaurite**
- 19 08 07 \*    **soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico**
- 19 08 08 \*    **rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose**
- 19 08 09      miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili
- 19 08 10 \*    **miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09**
- 19 08 11 \*    **fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose**
- 19 08 12      fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
- 19 08 13 \*    **fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali**
- 19 08 14      fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
- 19 08 99      rifiuti non specificati altrimenti
- 19 09 00**      **rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale**
- 19 09 01      rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
- 19 09 02      fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
- 19 09 03      fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
- 19 09 04      carbone attivo esaurito

- 19 09 05 resine a scambio ionico saturate o esaurite  
 19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico  
 19 09 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 19 10 00 rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo**
- 19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio  
 19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi  
 19 10 03 \* fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose  
 19 10 04 fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03  
 19 10 05 \* altre frazioni, contenenti sostanze pericolose  
 19 10 06 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05
- 19 11 00 rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio**
- 19 11 01 \* filtri di argilla esauriti  
 19 11 02 \* catrami acidi  
 19 11 03 \* rifiuti liquidi acquosi  
 19 11 04 \* rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi  
 19 11 05 \* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose  
 19 11 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05  
 19 11 07 \* rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi  
 19 11 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 19 12 00 rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti**
- 19 12 01 carta e cartone  
 19 12 02 metalli ferrosi  
 19 12 03 metalli non ferrosi  
 19 12 04 plastica e gomma  
 19 12 05 vetro  
 19 12 06 \* legno contenente sostanze pericolose  
 19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06  
 19 12 08 prodotti tessili  
 19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce)  
 19 12 10 rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)  
 19 12 11 \* altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose  
 19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
- 19 13 00 rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda**
- 19 13 01 \* rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose  
 19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01  
 19 13 03 \* fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose

- 19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
- 19 13 05 \* fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
- 19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05
- 19 13 07 \* rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
- 19 13 08 rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07

**20 00 00 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata**

**20 01 00 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01 00)**

- 20 01 01 carta e cartone
- 20 01 02 vetro
- 20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
- 20 01 10 abbigliamento
- 20 01 11 prodotti tessili
- 20 01 13 \* solventi
- 20 01 14 \* acidi
- 20 01 15 \* sostanze alcaline
- 20 01 17 \* prodotti fotochimica
- 20 01 19 \* pesticidi
- 20 01 21 \* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
- 20 01 23 \* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
- 20 01 25 oli e grassi commestibili
- 20 01 26 \* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25
- 20 01 27 \* vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
- 20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27
- 20 01 29 \* detersivi contenenti sostanze pericolose
- 20 01 30 detersivi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
- 20 01 31 \* medicinali citotossici e citostatici
- 20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
- 20 01 33 \* batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
- 20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
- 20 01 35 \* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi
- 20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
- 20 01 37 \* legno, contenente sostanze pericolose
- 20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
- 20 01 39 plastica
- 20 01 40 metallo
- 20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiera

20 01 99	altre frazioni non specificate altrimenti
<b>20 02 00</b>	<b>rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)</b>
20 02 01	rifiuti biodegradabili
20 02 02	terra e roccia
20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili
<b>20 03 00</b>	<b>altri rifiuti urbani</b>
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati
20 03 02	rifiuti dei mercati
20 03 03	residui della pulizia stradale
20 03 04	fanghi delle fosse settiche
20 03 06	rifiuti della pulizia delle fognature
20 03 07	rifiuti ingombranti
20 03 99	rifiuti urbani non specificati altrimenti

## Estratto dagli allegati alla parte IV del D. Lgs 152/2006

### Allegato B - Operazioni di smaltimento

- D1** Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica)
- D2** Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)
- D3** Iniezioni in profondità (ad es. iniezione dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geolitiche naturali)
- D4** Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)
- D5** Messa in discarica specialmente allestita (ad es. sistemazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)
- D6** Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione
- D7** Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino
- D8** Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12
- D9** Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)
- D10** Incenerimento a terra
- D11** Incenerimento in mare
- D12** Deposito permanente (ad es. sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.)
- D13** Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12
- D14** Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13
- D15** Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

### Allegato C - Operazioni di recupero

- R1** Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia
- R2** Rigenerazione/recupero di solventi
- R3** Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)
- R4** Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici
- R5** Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche
- R6** Rigenerazione degli acidi o delle basi
- R7** Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti
- R8** Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
- R9** Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
- R10** Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia
- R11** Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10
- R12** Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11
- R13** Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

## Allegato E

### 1) Obiettivi di recupero e di riciclaggio

Entro il 31 dicembre 2008 almeno il 60% in peso dei rifiuti di imballaggio sarà recuperato o sarà incenerito in impianti di incenerimento rifiuti con recupero di energia;

entro il 31 dicembre 2008 sarà riciclato almeno il 55% e fino all'80% in peso dei rifiuti di imballaggio; entro il 31 dicembre 2008 saranno raggiunti i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio per i materiali contenuti nei rifiuti di imballaggio:

60% in peso per il vetro;

60% in peso per la carta e il cartone; 50% in peso per i metalli;

26% in peso per la plastica, tenuto conto esclusivamente dei materiali riciclati sottoforma di plastica; 35% in peso per il legno.

### 2) Criteri interpretativi per la definizione di imballaggio ai sensi della Direttiva 2004/12/Ce

i) Sono considerati imballaggi gli articoli che rientrano nella definizione di cui sopra, fatte salve altre possibili funzioni dell'imballaggio, a meno che tali articoli non siano parti integranti di un prodotto e siano necessari per contenere, sostenere o preservare tale prodotto per tutto il suo ciclo di vita e tutti gli elementi siano destinati ad essere utilizzati, consumati o eliminati insieme;

ii) sono considerati imballaggi gli articoli progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita e gli elementi usa e getta venduti, riempiti o progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita, a condizione che svolgano una funzione di imballaggio;

iii) i componenti dell'imballaggio e gli elementi accessori integrati nell'imballaggio sono considerati parti integranti dello stesso. Gli elementi accessori direttamente fissati o attaccati al prodotto e che svolgono funzioni di imballaggio sono considerati imballaggio a meno che non siano parte integrante del prodotto e tutti gli elementi siano destinati ad essere consumati o eliminati insieme. Esempi illustrativi per i criteri sopra citati sono:

Esempi illustrativi per il criterio i).

#### *Articoli considerati imballaggio.*

Scatole per dolci.

Pellicola che ricopre le custodie di CD.

Buste a sacco per l'invio di cataloghi e riviste (contenenti riviste). Pizzi per torte venduti con le torte.

Rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile (come ad esempio pellicola, fogli di alluminio, carta), eccetto i rotoli, i tubi e i cilindri che sono parti di macchinari di produzione e non sono utilizzati per presentare un prodotto come un'unità di vendita.

Vasi da fiori da usare solo per la vendita e il trasporto di piante e non destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita.

Bottiglie di vetro per soluzioni iniettabili.

Spine di contenimento per CD (spindle) (vendute con i CD, non destinate ad essere usate per riporli).

Gruce per indumenti (vendute con un indumento).

Scatole di fiammiferi.

Sistemi di barriera sterili (involucri, vassoi e materiali necessari per preservare la sterilità del prodotto).

Capsule per sistemi erogatori di bevande (caffè, cioccolata e latte) che sono lasciate vuote dopo l'uso.

Recipienti di acciaio ricaricabili per gas di vario tipo, esclusi gli estintori.

#### *Articoli non considerati imballaggio.*

Vasi da fiori destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita. Cassette di attrezzi.

Bustine da tè.

Rivestimenti di cera dei formaggi. Budelli per salsicce.

Gruce per indumenti (vendute separatamente).

Capsule per sistemi erogatori di caffè, sacchetti di alluminio per caffè e bustine di carta per caffè filtro che si gettano insieme al caffè usato.

Cartucce per stampanti.

Custodie per CD, DVD e videocassette (vendute insieme ai CD, DVD e alle videocassette).

Spine di contenimento per CD (spindle) (venduti vuoti, destinati ad essere usati per custodire i CD).

Bustine solubili per detersivi.

Lumini per tombe (contenitori per candele).

Macinini meccanici (integrati in recipienti ricaricabili, ed es. macinapepe ricaricabile).

Esempi illustrativi per il criterio ii).

*Articoli da imballaggio progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita.*

Sacchetti o borse di carta o di plastica.

Piatti e tazze monouso.

Pellicola retrattile.

Sacchetti per panini.

Fogli di alluminio.

Pellicola di plastica per gli indumenti lavati nelle lavanderie.

Articoli non considerati imballaggio.

Agitatori.

Posate monouso.

Carta da imballaggio (venduta separatamente).

Forme di carta per prodotti da forno (vendute vuote).

Pizzi per torte venduti senza le torte.

Esempi illustrativi per il criterio iii). *Articoli considerati imballaggio.*

Etichette fissate direttamente o apposte sul prodotto. Articoli considerati parti di imballaggio.

Spazzolini per mascara che fanno parte integrante della chiusura dei recipienti. Etichette adesive apposte su un altro articolo di imballaggio.

Graffette.

Fascette di plastica.

Dispositivo di dosaggio che fa parte integrante della chiusura della confezione dei detersivi.

Macinini meccanici (integrati in recipienti non ricaricabili, riempiti con un prodotto, ed es. macinapepe contenente pepe).

*Articoli non considerati imballaggio.*

Etichette di identificazione a radiofrequenza (Rifid).

## **Allegato F**

Criteri da applicarsi fino all'entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 226, comma 3

### **Requisiti essenziali concernenti la composizione e la riutilizzabilità e la recuperabilità (in particolare la riciclabilità) degli imballaggi**

Gli imballaggi sono fabbricati in modo da limitare il volume e il peso al minimo necessario per garantire il necessario livello di sicurezza, igiene e accettabilità tanto per il prodotto imballato quanto per il consumatore. Gli imballaggi sono concepiti, prodotti e commercializzati in modo da permetterne il reimpiogo o il recupero, compreso il riciclaggio, e da ridurne al minimo l'impatto sull'ambiente se i rifiuti di imballaggio o i residui delle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio sono smaltiti.

Gli imballaggi sono fabbricati in modo che la presenza di metalli nocivi e di altre sostanze e materiali pericolosi come costituenti del materiale di imballaggio o di qualsiasi componente dell'imballaggio sia limitata al minimo con riferimento alla loro presenza nelle emissioni, nelle ceneri o nei residui di lisciviazione se gli imballaggi o i residui delle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio sono inceneriti o interrati.

I seguenti requisiti devono essere soddisfatti simultaneamente:

1) le proprietà fisiche e le caratteristiche dell'imballaggio devono consentire una serie di spostamenti o rotazioni in condizioni di impiego normalmente prevedibili;

- 2) possibilità di trattare gli imballaggi usati per ottemperare ai requisiti in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori;
- 3) osservanza dei requisiti specifici per gli imballaggi recuperabili se l'imballaggio non è più utilizzato e diventa quindi un rifiuto;
- 4) l'imballaggio deve essere prodotto in modo tale da consentire il riciclaggio di una determinata percentuale in peso dei materiali usati, nella fabbricazione di prodotti commerciabili, rispettando le norme in vigore nella Comunità europea;
- 5) la determinazione di tale percentuale può variare a seconda del tipo di materiale che costituisce l'imballaggio;
- 6) i rifiuti di imballaggio trattati a scopi di recupero energetico devono avere un valore calorifico minimo inferiore per permettere di ottimizzare il recupero energetico.

1. Requisiti per la fabbricazione e composizione degli imballaggi
2. Requisiti per la riutilizzabilità di un imballaggio
3. Requisiti per la recuperabilità di un imballaggio
  - a) Imballaggi recuperabili sotto forma di riciclaggio del materiale
  - b) Imballaggi recuperabili sotto forma di recupero di energia
  - c) Imballaggi recuperabili sotto forma di compost

I rifiuti di imballaggio trattati per produrre compost devono essere sufficientemente biodegradabili in modo da non ostacolare la raccolta separata e il processo o l'attività di compostaggio in cui sono introdotti. I rifiuti di imballaggio biodegradabili devono essere di natura tale da poter subire una decomposizione fisica, chimica, termica o biologica grazie alla quale la maggior parte del compost risultante finisca per decomporsi in biossido di carbonio, biomassa e acqua.

- d) Imballaggi biodegradabili.

## ALLEGATO I - Caratteristiche di pericolo per i rifiuti

**HP 1 "Esplosivo":** rifiuto che può, per reazione chimica, sviluppare gas a una temperatura, una pressione e una velocità tali da causare danni nell'area circostante. Sono inclusi i rifiuti pirotecnici, i rifiuti di perossidi organici esplosivi e i rifiuti autoreattivi esplosivi.

Il rifiuto che contiene una o più sostanze classificate con uno dei codici di classe e categoria di pericolo e uno dei codici di indicazione di pericolo figuranti nella tabella 1 è valutato rispetto alla caratteristica di pericolo HP 1, ove opportuno e proporzionato, in base ai metodi di prova. Se la presenza di una sostanza, una miscela o un articolo indica che il rifiuto è esplosivo, esso è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 1.

**HP 2 "Comburente":** rifiuto capace, in genere per apporto di ossigeno, di provocare o favorire la combustione di altre materie.

Il rifiuto che contiene una o più sostanze classificate con uno dei codici di classe e categoria di pericolo e uno dei codici di indicazione di pericolo figuranti nella tabella 2 è valutato rispetto alla caratteristica di pericolo HP 2, ove opportuno e proporzionato, in base ai metodi di prova. Se la presenza di una sostanza indica che il rifiuto è comburente, esso è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 2.

### **HP 3 "Infiammabile":**

— rifiuto liquido infiammabile rifiuto liquido il cui punto di infiammabilità è inferiore a 60 °C oppure rifiuto di gasolio, carburanti diesel e oli da riscaldamento leggeri il cui punto di infiammabilità è superiore a 55 °C e inferiore o pari a 75 °C;

— rifiuto solido e liquido piroforico infiammabile rifiuto solido o liquido che, anche in piccole quantità, può infiammarsi in meno di cinque minuti quando entra in contatto con l'aria;

— rifiuto solido infiammabile rifiuto solido facilmente infiammabile o che può provocare o favorire un incendio per sfregamento;

— rifiuto gassoso infiammabile rifiuto gassoso che si infiamma a contatto con l'aria a 20 °C e a pressione normale di 101,3 kPa;

— rifiuto idroreattivo rifiuto che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili in quantità pericolose;

— altri rifiuti infiammabili aerosol infiammabili, rifiuti autoriscaldanti infiammabili, perossidi organici infiammabili e rifiuti autoreattivi infiammabili.

Il rifiuto che contiene una o più sostanze classificate con uno dei codici di classe e categoria di pericolo e uno dei codici di indicazione di pericolo figuranti nella tabella 3 è valutato, ove opportuno e proporzionato, in base ai metodi di prova. Se la presenza di una sostanza indica che il rifiuto è infiammabile, esso è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 3.

**HP 4 "Irritante — Irritazione cutanea e lesioni oculari":** rifiuto la cui applicazione può provocare irritazione cutanea o lesioni oculari. Il rifiuto che contiene una o più sostanze in concentrazioni superiori al valore soglia, che sono classificate con uno dei seguenti codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo e uno o più dei seguenti limiti di concentrazione è superato o raggiunto, è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 4.

Il valore soglia di cui tenere conto in sede di valutazione riguardo ai codici Skin corr. 1A (H314), Skin irrit. 2 (H315), Eye dam. 1 (H318) e Eye irrit. 2 (H319) è pari a 1 %.

Se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze classificate con il codice Skin corr. 1A (H314) è pari o superiore a 1 %, il rifiuto è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 4.

Se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze classificate con il codice H318 è pari o superiore a 10 %, il rifiuto è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 4.

Se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze classificate con i codici H315 e H319 è pari o superiore a 20 %, il rifiuto è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 4.

Si noti che i rifiuti contenenti sostanze classificate con il codice H314 (Skin corr.1A, 1B o 1C) in quantità superiori o pari a 5 % sono classificati come rifiuti pericolosi di tipo HP 8. La caratteristica di pericolo HP 4 non si applica se il rifiuto è classificato come HP 8.

**HP 5 "Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione":** rifiuto che può causare tossicità specifica per organi bersaglio con un'esposizione singola o ripetuta, oppure può provocare effetti tossici acuti in seguito all'aspirazione.

Il rifiuto che contiene una o più sostanze classificate con uno dei codici di classe e categoria di pericolo e uno dei codici di indicazione di pericolo figuranti nella tabella 4, e uno o più limiti di concentrazione figuranti nella tabella 4 è superato o raggiunto, è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 5. Se il rifiuto contiene sostanze classificate come STOT, la concentrazione di una singola sostanza deve essere superiore o pari al limite di concentrazione affinché il rifiuto sia classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 5.

Se il rifiuto contiene una o più sostanze classificate come Asp. Tox. 1 e la somma di tali sostanze è pari o superiore al limite di concentrazione, il rifiuto è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 5 solo se la viscosità cinematica totale (a 40 °C) non è superiore a 20,5 mm<sup>2</sup>/s.

Tabella 4 — Codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo per i componenti di rifiuti e i relativi limiti di concentrazione ai fini della classificazione dei rifiuti come rifiuti pericolosi di tipo HP 5

**HP 6 "Tossicità acuta":** rifiuto che può provocare effetti tossici acuti in seguito alla somministrazione per via orale o cutanea, o in seguito all'esposizione per inalazione.

Se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze contenute in un rifiuto, classificate con una classe e categoria di pericolo di tossicità acuta e un codice di indicazione di pericolo di cui alla tabella 5, supera o raggiunge la soglia che figura nella suddetta tabella, il rifiuto è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP

6. Se il rifiuto contiene più di una sostanza classificata come tossica acuta, la somma delle concentrazioni è necessaria solo per le sostanze che rientrano nella stessa categoria di pericolo.

**HP 7 "Cancerogeno":** rifiuto che causa il cancro o ne aumenta l'incidenza.

Il rifiuto che contiene una sostanza classificata con uno dei seguenti codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo e supera o raggiunge uno dei limiti di concentrazione che figurano nella tabella 6 è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 7. Se il rifiuto contiene più di una sostanza classificata come cancerogena, la concentrazione di una singola sostanza deve essere superiore o pari al limite di concentrazione affinché il rifiuto sia classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 7.

**HP 8 "Corrosivo":** rifiuto la cui applicazione può provocare corrosione cutanea.

Il rifiuto che contiene una o più sostanze classificate come Skin Corr. 1A, 1B o 1C (H314) e la somma delle loro concentrazioni è pari o superiore a 5 % è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 8. Il valore soglia di cui tenere conto in sede di valutazione riguardo ai codici 1A, 1B e 1C (H314) è 1,0 %.

**HP 9 "Infettivo":** rifiuto contenente microrganismi vitali o loro tossine che sono cause note, o a ragion veduta ritenuti tali, di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi. L'attribuzione della caratteristica di pericolo HP 9 è valutata in base alle norme stabilite nei documenti di riferimento o nella legislazione degli Stati membri.

**HP 10 "Tossico per la riproduzione":** rifiuto che ha effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità degli uomini e delle donne adulti, nonché sullo sviluppo della progenie.

Il rifiuto che contiene una sostanza classificata con uno dei seguenti codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo e supera o raggiunge uno dei limiti di concentrazione figuranti nella tabella 7 è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 10. Se il rifiuto contiene più di una sostanza classificata come tossica per la riproduzione, la concentrazione di una singola sostanza deve essere superiore o pari al limite di concentrazione affinché il rifiuto sia classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 10.

**HP 11 "Mutageno":** rifiuto che può causare una mutazione, ossia una variazione permanente della quantità o della struttura del materiale genetico di una cellula.

Il rifiuto che contiene una sostanza classificata con uno dei seguenti codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo e supera o raggiunge uno dei limiti di concentrazione figuranti nella tabella 8 è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 11. Se il rifiuto contiene più di una sostanza classificata come mutagena, la concentrazione di una singola sostanza deve essere superiore o pari al limite di concentrazione affinché il rifiuto sia classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 11.

**HP 12 "Liberazione di gas a tossicità acuta":** rifiuto che libera gas a tossicità acuta (Acute Tox. 1, 2 o 3) a contatto con l'acqua o con un acido.

Il rifiuto che contiene una sostanza contrassegnata con una delle informazioni supplementari sui pericoli EUH029, EUH031 e EUH032 è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 12 in base ai metodi di prova o alle linee guida.

**HP 13 "Sensibilizzante":** rifiuto che contiene una o più sostanze note per essere all'origine di effetti di sensibilizzazione per la pelle o gli organi respiratori. Il rifiuto che contiene una sostanza classificata come sensibilizzante ed è contrassegnato con il codice di indicazione di pericolo H317 o H334, e una singola sostanza è pari o superiore al limite di concentrazione del 10 %, è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 13.

**HP 14 "Ecotossico":** rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.

**HP 15 "Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente".**

Il rifiuto che contiene una o più sostanze contrassegnate con una delle indicazioni di pericolo o con una delle informazioni supplementari sui pericoli figuranti nella tabella 9 è classificato come rifiuto pericoloso con il codice HP 15, a meno che si presenti sotto una forma tale da non potere in nessun caso manifestare caratteristiche esplosive o potenzialmente esplosive.

## **ARTICOLI ESTRATTI DALLA NORMATIVA 152/2006**

### **Articolo 254 Norme speciali**

1. Restano ferme le sanzioni previste da norme speciali vigenti in materia.

### **Articolo 255 Abbandono di rifiuti**

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta.

3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale 207 , il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.

### **Articolo 256 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata**

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o

sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaquemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

#### **Articolo 256-bis** **Combustione illecita di rifiuti**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni.

Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.

3. La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

4. La pena è aumentata di un terzo se il fatto di cui al comma 1 è commesso in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

6. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e).

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato.

## **Articolo 257** **Bonifica dei siti**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale 215, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

#### Articolo 258

Testo applicabile fino al 31 dicembre 2016	Testo applicabile a partire dal 1° gennaio 2017
<p><b><i>Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari</i></b></p> <p>1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.</p> <p>2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.</p> <p>3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 2 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.</p> <p>4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millesecento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del Codice penale (1) nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato</p>	<p><b><i>Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari</i></b></p> <p>1. I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188 bis, comma 2, lettera a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.</p> <p>2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all'<u>articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009</u>, pubblicato nel So alla Gazzetta ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.</p> <p>3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.</p> <p>4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da millesecento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del Codice penale (1) a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. (2)</p>

<p>falso durante il trasporto. (2)</p> <p>5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico</p>	<p>5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti</p>
<p><b><i>Nota: il nuovo testo dell'art. 258 entra in vigore insieme alla piena operatività del Sistri. Quindi a partire dal 1° gennaio 2017 o più tardi in caso di nuove proroghe</i></b></p>	

### **Articolo 259 Traffico illecito di rifiuti**

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (Cee) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

### **Articolo 260 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti**

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del Codice penale 222, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo Codice.

4. Il Giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale 223, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

4-bis. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il Giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

### **Articolo 260-bis Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti**

1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica

una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda Sistri — Area movimentazione, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.

5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incumbenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 C.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda Sistri — Area movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del Codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi.

Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda Sistri – Area movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del Codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

### **Articolo 260-ter** **Sanzioni amministrative accessorie. Confisca**

1. All'accertamento delle violazioni di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 260-bis, consegue obbligatoriamente la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo utilizzato per l'attività di trasporto dei rifiuti di mesi 12, nel caso in cui il responsabile si trovi nelle situazioni di cui all'articolo 99 C.p. o all'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, o abbia commesso in precedenza illeciti amministrativi con violazioni della stessa indole o comunque abbia violato norme in materia di rifiuti.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 213, 214, 214 bis e 224-ter del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e relative norme di attuazione.

3. All'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 dell'articolo 260-bis, consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo di mesi 12 del veicolo utilizzato dal trasportatore. In ogni caso restituzione del veicolo sottoposto al fermo amministrativo non può essere disposta in mancanza dell'iscrizione e del correlativo versamento del contributo.

4. In caso di trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi, è sempre disposta la confisca del veicolo e di qualunque altro mezzo utilizzato per il trasporto del rifiuto, ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del Codice penale, salvo che gli stessi appartengano, non fittiziamente a persona estranea al reato.

5. Il fermo di cui al comma 1 e la confisca di cui al comma 4 conseguono obbligatoriamente anche all'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 dell'articolo 256.

### **Articolo 261 Imballaggi**

1. I produttori e gli utilizzatori che non adempiano all'obbligo di raccolta di cui all'articolo 221, comma 2, o non adottino, in alternativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo articolo 221, comma 3, lettere a) e c), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.

2. I produttori di imballaggi che non provvedono ad organizzare un sistema per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 221, comma 3, e non aderiscono ai consorzi di cui all'articolo 223, né adottano un sistema di restituzione dei propri imballaggi ai sensi dell'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a quarantaseimilacinquecento euro. La stessa pena si applica agli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di cui all'articolo 221, comma 4.

3. La violazione dei divieti di cui all'articolo 226, commi 1 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemiladuecento euro a quarantamila euro. La stessa pena si applica a chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5.

4. La violazione del disposto di cui all'articolo 226, comma 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.

### **Articolo 261-bis Sanzioni**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque effettua attività di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio di cui presente titolo, è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque effettua attività di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti non pericolosi, negli impianti di cui all'articolo 237-ter, comma 1, lettere b), c) d) ed e), in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da diecimila euro a trentamila euro.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque effettua lo scarico sul suolo, nel sottosuolo o nelle acque sotterranee, di acque reflue evacuate da un impianto di incenerimento o coincenerimento e provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi di cui all'articolo 237-duodecies, comma 5, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da diecimila euro a trentamila euro.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il proprietario ed il gestore che nell'effettuare la dismissione di un impianto di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti non provvedono a quanto previsto all'articolo 237-octies, comma 10, sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da diecimila euro a venticinquemila euro.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque effettua attività di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti nelle condizioni di cui all'articolo 237-septiesdecies, comma 3, superando anche uno solo dei limiti temporali ivi previsti, è punito con l'arresto fino a nove mesi e con l'ammenda da cinquemila euro a trentamila euro.

6. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque effettua lo scarico in acque superficiali di acque reflue evacuate da un impianto di incenerimento o coincenerimento e provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi di cui all'articolo 237-duodecies, comma 5, non rispettando i valori di emissione previsti all'allegato 1, paragrafo D, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da diecimila euro a trentamila euro.

7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque effettua lo scarico delle acque reflue di cui all'articolo 237-duodecies, in mancanza della prescritta autorizzazione di cui al comma 1, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da cinquemila euro a trentamila euro.

8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nell'esercizio dell'attività di incenerimento o coincenerimento, supera i valori limite di emissione di cui all'articolo 237-undecies, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da diecimila euro a venticinquemila euro. Se i valori non rispettati sono quelli di cui all'allegato 1, paragrafo A, punti 3) e 4), il responsabile è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da diecimila euro a quarantamila euro.

9. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il professionista che, nel certificato sostitutivo di cui all'articolo 237-octies, comma 8, e all'articolo 237-octies, comma 10, con riferimento agli impianti di coincenerimento, attesta fatti non corrispondenti al vero, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da cinquemila euro a venticinquemila euro.

10. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque mette in esercizio un impianto di incenerimento o di coincenerimento autorizzato alla costruzione ed all'esercizio, in assenza della verifica di cui all'articolo 237-octies, comma 7, o della relativa certificazione sostitutiva comunicata nelle forme di cui all'articolo 237-octies, comma 8, e all'articolo 237-octies, comma 10, con riferimento agli impianti di coincenerimento, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a venticinquemila euro.

11. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e salvo quanto previsto al comma 12, chiunque, nell'esercizio di un impianto autorizzato di incenerimento o coincenerimento, non osserva le prescrizioni indicate nell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 237-quinquies, comma 2, con riferimento agli impianti di incenerimento, all'articolo 237-quinquies, comma 3, all'articolo 237-septies, comma 1, e all'articolo 237-octies, comma 1, è punito con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro.

12. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nell'esercizio di un impianto autorizzato di incenerimento o coincenerimento, avendo conseguito in sede di autorizzazione le parziali deroghe di cui all'articolo 237-septies, comma 6, e all'articolo 237-nonies, non rispetta le prescrizioni imposte dall'autorità

competente in sede di autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a venticinquemila euro.

13. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nell'esercizio di un impianto autorizzato di incenerimento o coincenerimento, avendo conseguito in sede di autorizzazione le deroghe di cui all'articolo 237-undecies, comma 6, non rispetta le prescrizioni imposte dall'autorità competente in sede di autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa da duemilacinquecento euro a venticinquemila euro.

14. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, al di fuori dei casi previsti dal presente articolo, nell'esercizio di un impianto di incenerimento o coincenerimento non rispetta le prescrizioni di cui al presente decreto, o quelle imposte dall'autorità competente in sede di autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa da mille euro a trentacinquemila euro.

15. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 e 15 non si applicano nel caso in cui l'installazione è soggetta alle disposizioni del Titolo III-bis della Parte seconda.

### **Articolo 262** **Competenza e giurisdizione**

1. Fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del presente decreto provvede la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, per le quali è competente il Comune.

2. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è esperibile il giudizio di opposizione previsto dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Per i procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto l'autorità giudiziaria, se non deve pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli enti indicati al comma 1 ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative.

### **Articolo 263** **Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie**

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui alle disposizioni della parte quarta del presente decreto sono devoluti alle Province e sono destinati all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale, fatti salvi i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, che sono devoluti ai Comuni.

2. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'articolo 261-bis sono versate all'entrata dei bilanci delle autorità competenti e sono destinate a potenziare le ispezioni ambientali straordinarie previste dal presente decreto, in particolare all'articolo 29-decies, comma 4, nonché le ispezioni finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi ambientali per impianti ancora privi di autorizzazione.

2-bis. Il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai

sensi dell'articolo 255, comma 1-bis, è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad un apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e destinato alle attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 232-bis. Il restante 50 per cento dei suddetti proventi è destinato ai Comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni ed è destinato alle attività di cui al comma 1 dell'articolo 232-bis, ad apposite campagne di informazione da parte degli stessi comuni, volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo e dei rifiuti di piccolissime dimensioni di cui all'articolo 232-ter, nonché alla pulizia del sistema fognario urbano. Con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative del presente comma.



REGIONE  
LAZIO

Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio

## ALLEGATO I

### PROCEDURE DI ACCETTAZIONE DEI RIFIUTI INERTI IN IMPIANTI DI RICICLAGGIO/RECUPERO



## **CONFERIMENTO DI RIFIUTI INERTI IN IMPIANTO DI RICICLAGGIO/RECUPERO IN REGIME DI AUTORIZZAZIONE ORDINARIA (ART. 208 DEL D.LGS. 152/2006 e s.m.i.)**

### ***1.1 Inquadramento normativo***

Ai fini della determinazione della corretta procedura per l'accettazione dei rifiuti inerti in un impianto di riciclaggio/recupero in regime di autorizzazione ordinaria, si deve fare riferimento a:

- a) D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., Parte IV;
- b) le prescrizioni previste dall'Autorizzazione all'esercizio dell'impianto rilasciata dall'autorità competente
- c) DM 05/02/1998 e s.m.i., per gli aspetti operativi non chiariti dal provvedimento di autorizzazione dell'impianto.

### ***1.2 Codici CER conferibili e operazioni di riciclaggio/recupero***

Le tipologie di rifiuti generalmente conferibili in un impianto di riciclaggio/recupero inerti per la produzione di aggregati riciclati sono elencati nella seguente tabella, a titolo esemplificativo e non esaustivo :

<b>CER</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>OPERAZIONE DI RICICLAGGIO/ RECUPERO</b>
01 04 08	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	R13-R5
01 04 09	Scarti di sabbia e argilla	R13-R5
01 04 10	Polveri e rifiuti affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	R13-R5
01 04 13	Rifiuti derivanti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	R13-R5
10 12 06	Stampi di scarto	R13-R5



10 13 11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	R13-R5
16 11 06	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	R13-R5
17 01 01	cemento	R13-R5
17 01 02	mattoni	R13-R5
17 01 03	mattonelle e ceramiche	R13-R5
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	R13-R5
17 02 02	Vetro	R13-R5
17 03 02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	R13-R5
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	R13-R5
17 05 08	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	R13-R5
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 1708 01	R13-R5
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	R13-R5
19 12 05	Vetro	R13-R5
19 12 09	Minerali (ad esempio sabbia, roccia)	R13-R5

Per quei rifiuti per i quali il catalogo europeo dei rifiuti prevede omologhi pericolosi ovvero le cosiddette “voci a specchio” (010408, 010410, 010413, 101311, 161106, 170107, 170302, 170504, 170508, 170802, 170904) risulterà necessario, ai fini di una corretta classificazione, procedere ad una caratterizzazione analitica esaustiva del rifiuto al fine di “escluderne” la pericolosità.

Tale caratterizzazione analitica deve essere sempre presente a corredo della documentazione relativa al rifiuto, ad eccezione di:



- rifiuti provenienti da attività di costruzione/demolizione di luoghi/locali adibiti a civile abitazione, come risulta dalla caratterizzazione di base di cui al successivo paragrafo I.4;
- rifiuti provenienti da attività di costruzione/demolizione di luoghi/locali assimilabili a civile abitazione in quanto le attività svolte negli stessi escludono la presenza di rifiuti pericolosi, come risulta dalla caratterizzazione di base di cui al successivo paragrafo I.4;

Nel caso di piccoli quantitativi di rifiuti conferiti, la caratterizzazione analitica dei rifiuti con “voci a specchio” potrà essere effettuata nell’area R13 su cumuli di 1.000 mc, differenziati in base al codice CER e posizionati in un’area dedicata. In ogni caso dovrà essere compilata per ciascun carico la caratterizzazione di base di cui al successivo paragrafo I.4.

### ***1.3 Procedura operativa di accettazione dei rifiuti in impianto di riciclaggio***

In mancanza di un’apposita metodologia specifica di riferimento, la metodologia operativa prevista si ispira a quella per l’accettazione dei rifiuti contenuta nel D.M. 27/09/2010.

La procedura, pertanto, prevede le seguenti fasi:

- Caratterizzazione di base del rifiuto da parte del produttore;
- Verifica di conformità del rifiuto da parte del gestore dell’impianto;
- Verifica di conformità in loco da parte del gestore dell’impianto.

### ***1.4 Caratterizzazione di base***

Il produttore dei rifiuti è tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuti conferiti in impianto, contenente le informazioni di cui all’Allegato I del D.M. 27/09/2010. Detta caratterizzazione deve essere effettuata in occasione del primo conferimento in impianto ovvero, per i rifiuti con codice CER della famiglia I9, dopo l’ultimo trattamento effettuato.

La caratterizzazione di base definisce le caratteristiche dei rifiuti attraverso la raccolta di tutte le informazioni necessarie per il riciclaggio in condizioni di sicurezza.

La caratterizzazione di base è effettuata in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l’anno.

Il gestore è tenuto a conservare i documenti relativi alla caratterizzazione di base per un periodo



di cinque anni.

Un esempio di modulo per la caratterizzazione di base è riportato in Allegato 5.

### 1.5 Determinazioni analitiche

Per quanto riguarda le determinazioni analitiche, in analogia con quanto previsto dall'Art. 8 del D.M. 05/02/98, si prevede che:

- Il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica, sia effettuato sul rifiuto tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme Uni 10802, "Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi — Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati";
- Le analisi sui campioni ottenuti siano effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;

Il produttore dei rifiuti è tenuto a corredare la caratterizzazione di base con le determinazioni analitiche secondo lo schema a seguire per i rifiuti con "voci a specchio", con le eccezioni previste nel precedente paragrafo 1.2.

CER	DESCRIZIONE	DETERMINAZIONI ANALITICHE PER AMMISSIONE AD OPERAZIONI DI RICICLAGGIO/RECUPERO CARATTERIZZAZIONE ex punto 3.4 allegato D parte IV D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
01 04 08	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	X
01 04 09	Scarti di sabbia e argilla	
01 04 10	Polveri e rifiuti affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	X
01 04 13	Rifiuti derivanti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	X
10 12 06	Stampi di scarto	
10 13 11	rifiuti della produzione di materiali composti a base di cemento diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	X
16 11 06	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	X
17 01 01	cemento	
17 01 02	mattoni	



17 01 03	mattonelle e ceramiche	
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	X
17 02 02	Vetro	
17 03 02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	X
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	X
17 05 08	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	X
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 1708 01	X
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	X
19 12 05	Vetro	X
19 12 09	Minerali (ad esempio sabbia, roccia)	

### **1.6 Verifica di conformità**

I rifiuti giudicati ammissibili sulla base della caratterizzazione di base sono successivamente sottoposti alla verifica di conformità attraverso campionamenti e analisi sul rifiuto, con le eccezioni di cui al paragrafo 1.2, per stabilire se possiedono le caratteristiche richieste per l'accettazione nell'impianto di riciclaggio autorizzato.

La verifica di conformità è effettuata dal gestore sulla base dei dati forniti dal produttore in fase di caratterizzazione, con la medesima frequenza della caratterizzazione di base.

Al fine di individuare i parametri critici nella verifica di conformità il gestore utilizza una o più determinazioni analitiche impiegate per la caratterizzazione di base.

La verifica di conformità può essere compiuta anche attraverso campionamenti e analisi effettuate in contraddittorio tra il produttore e il gestore dell'impianto di riciclaggio in fase di caratterizzazione del rifiuto. La documentazione che dimostra l'adozione di tale procedura sarà costituita dal modulo per la caratterizzazione di base (Allegato 5) e il verbale di campionamento rifiuti (Allegato 7) sottoscritti con timbro e firma leggibile sia dal produttore del rifiuto che dal gestore dell'impianto

Il gestore è tenuto a conservare tutti dati relativi al rifiuto accettato per un periodo di cinque anni.



### ***1.7 Verifica in loco***

Ai fini dell'ammissione, il gestore dell'impianto deve sottoporre ogni carico di rifiuti ad ispezione prima e dopo lo scarico e controllare la documentazione attestante che il rifiuto sia conforme a quanto riportato nell'autorizzazione dell'impianto stesso.

I rifiuti sono ammessi solo se risultano conformi a quelli che sono stati sottoposti alla caratterizzazione di base e alla verifica di conformità.



## Caratterizzazione di base del rifiuto e documentazione complementare

Produttore/detentore rifiuto \_\_\_\_\_

CF \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_

Sede Legale in \_\_\_\_\_ PR \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

Luogo di produzione del rifiuto (unità locale) \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

Tel \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ mail \_\_\_\_\_

Referente \_\_\_\_\_ cell \_\_\_\_\_

CER \_\_\_\_\_ (attribuzione del produttore secondo la decisione 2001/118/CE)

Descrizione del rifiuto \_\_\_\_\_

Condizioni che consentono di escludere la pericolosità del rifiuto  CER privi di "voci a specchio"  civile  
abitazione  assimilabilità a civile abitazione perché edificio adibito a \_\_\_\_\_

analisi da cumulo su area R13 (piccoli cantieri)  Analisi fornite dal produttore

Stato fisico  Solido polverulento  Solido non polverulento  Fangoso palabile  Liquido

Impianto di destinazione del rifiuto  Discarica D1  recupero R10  Impianto R13/R5

Processo che ha generato il rifiuto  scavo meccanico o manuale  altro \_\_\_\_\_

Rifiuti generati con continuità?  SI  NO

Se no, descrivere la motivazione  piccolo cantiere o manutenzione  altro \_\_\_\_\_

Caratteristiche organolettiche (odore, consistenza, ecc.)  inodore  altro \_\_\_\_\_

Eventuali Allegati (analisi, schede tecniche, ecc.) \_\_\_\_\_

Tendenza dei rifiuti a produrre percolato  si  no

Frequenza di conferimento dei rifiuti  occasionale  \_\_\_\_\_ viaggi/giorno  altro \_\_\_\_\_

Luogo e data \_\_\_\_\_ Timbro e firma leggibile \_\_\_\_\_